

DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2021

352/2021/R/EEL

PROGETTI PILOTA PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI SERVIZI ANCILLARI LOCALI

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1169^a riunione del 3 agosto 2021

VISTI:

- la direttiva 2012/27/UE del 24 agosto 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (di seguito: direttiva 2012/27/UE);
- il regolamento (UE) 2017/1485 2 agosto 2017 della Commissione recante "orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica" (di seguito: regolamento SO);
- il regolamento (UE) 5 giugno 2019, 2019/943, sul mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: regolamento 2019/943);
- la direttiva (UE) 5 giugno 2019, 2019/944, recante "norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE" (di seguito: direttiva 2019/944);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, 102/14, recante l'attuazione della direttiva 2012/27/UE (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 393/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 393/2015/R/eel), recante un procedimento per la riforma organica del servizio di dispacciamento, in coerenza con gli indirizzi già espressi dall'Autorità nel Quadro strategico;
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2017, 300/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 300/2017/R/eel), recante "Prima apertura del mercato per il servizio di dispacciamento (MSD) alla domanda elettrica e alle unità di produzione anche da fonti rinnovabili non già abilitate nonché ai sistemi di accumulo. Istituzione di progetti pilota in vista della costituzione del testo integrato dispacciamento elettrico (TIDE) coerente con il balancing code europeo";
- la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2018, 628/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 628/2018/R/eel), recante un procedimento per l'implementazione dello scambio dati fra i gestori di rete e i "Significant Grid Users" (di seguito: SGUs) ai fini dell'esercizio in sicurezza del sistema elettrico nazionale;

- la deliberazione dell’Autorità 11 febbraio 2020, 36/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 36/2020/R/eel), recante la verifica di conformità del Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete (di seguito: Codice di rete) per l’implementazione, fra le altre cose, delle disposizioni in materia di scambio dati ai sensi del regolamento SO;
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il NPR1 2020-2023, approvato con la deliberazione dell’Autorità 231/2021/R/eel, valido a partire dal 1 luglio 2021 (di seguito: TIT);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 322/2019/R/eel, recante “Testo Integrato del Dispacciamento elettrico (TIDE) - Orientamenti complessivi” e le risposte pervenute.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 102/14 prevede che l’Autorità, nel rispetto delle esigenze di sicurezza dei sistemi, in coerenza con gli obiettivi nazionali e comunitari, regoli l’accesso e la partecipazione della domanda ai mercati di bilanciamento, di riserva e di altri servizi di sistema, definendo le modalità tecniche con cui i gestori della rete di trasmissione (di seguito: TSO) e i gestori della rete di distribuzione (di seguito: DSO) organizzano la partecipazione dei fornitori di servizi e dei consumatori, inclusi gli aggregatori di unità di consumo ovvero di unità di consumo e di unità di produzione, sulla base dei requisiti tecnici di detti mercati e delle capacità di gestione della domanda e degli aggregati;
- il medesimo articolo prevede che l’Autorità adotti disposizioni affinché, nei vincoli derivanti dalle esigenze di sicurezza, il dispacciamento dell’energia elettrica sia effettuato con precedenza, a parità di offerta economica, nell’ordine, a fonti rinnovabili non programmabili, ad altri impianti da fonti rinnovabili e a impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
- l’articolo 31 della direttiva 2019/944, in corso di recepimento nell’ordinamento nazionale, prevede:
 - al comma 6, che, qualora un DSO sia responsabile dell’acquisizione di prodotti e servizi necessari per il funzionamento efficiente, affidabile e sicuro del sistema di distribuzione, le norme adottate dal DSO a tal fine siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e siano sviluppate in coordinamento con i TSO e gli operatori di mercato interessati; le condizioni di fornitura di tali prodotti e di prestazione di tali servizi ai gestori dei sistemi di distribuzione, comprese le regole e le tariffe se del caso, siano stabilite a norma dell’articolo 59, paragrafo 7, della medesima direttiva in modo non discriminatorio e corrispondente ai costi e siano pubblicate;
 - al comma 7, che, nell’esecuzione dei compiti di cui al precedente alinea, il DSO acquisisca i servizi ancillari non relativi alla frequenza necessari per la sua rete secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato, a meno che l’autorità di regolazione abbia valutato che la fornitura basata su criteri

- di mercato di servizi ancillari non relativi alla frequenza non sia economicamente efficiente e abbia concesso una deroga;
- al comma 8, che l’acquisizione dei prodotti e servizi tramite i criteri di mercato di cui sopra garantisca la partecipazione effettiva di tutti gli operatori di mercato qualificati, compresi i soggetti che offrono energia da fonti energetiche rinnovabili, i soggetti attivi nei servizi di *demand response*, i gestori degli impianti di stoccaggio dell’energia e gli aggregatori, in particolare prevedendo che le autorità di regolazione e i DSO stabiliscano, in stretta cooperazione con tutti gli operatori di mercato, nonché con i TSO, i requisiti tecnici di partecipazione sulla base delle caratteristiche tecniche dei mercati e della capacità di tutti gli operatori di mercato;
 - al comma 9, che i DSO cooperino con i TSO perché gli operatori di mercato collegati alla loro rete partecipino effettivamente ai mercati al dettaglio, all’ingrosso e di bilanciamento; la fornitura di servizi di bilanciamento derivanti da risorse situate nel sistema di distribuzione sia concordata con il pertinente TSO in conformità dell’articolo 57 del regolamento 2019/943 e dell’articolo 182 del regolamento SO;
 - l’articolo 32 della direttiva 2019/944, in corso di recepimento nell’ordinamento nazionale, prevede:
 - al comma 1, che gli Stati membri definiscano il quadro normativo necessario per consentire ai DSO di acquisire servizi di flessibilità, compresa la risoluzione delle congestioni nelle loro aree, e incentivarli in tal senso, al fine di gestire e sviluppare in modo più efficiente il sistema di distribuzione; in particolare, il quadro normativo garantisca che i DSO siano in grado di procurarsi tali servizi da operatori attivi nella generazione distribuita, nei servizi di *demand response* o nello stoccaggio di energia e promuova l’adozione di misure di efficienza energetica quando tali servizi favoriscono il funzionamento efficiente e sicuro del sistema di distribuzione. I DSO acquisiscano tali servizi secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato, a meno che le autorità di regolazione abbiano stabilito che l’acquisizione di tali servizi non sia economicamente efficiente o sarebbe fonte di distorsioni di mercato o di maggiore congestione;
 - al comma 2, che i DSO, previa approvazione da parte della competente autorità di regolazione, ovvero l’autorità di regolazione stessa stabiliscano, con una procedura trasparente e partecipativa che coinvolge tutti i pertinenti utenti del sistema e i TSO, le specifiche per i servizi di flessibilità acquisiti e, se del caso, i prodotti di mercato standardizzati per tali servizi almeno a livello nazionale. Le specifiche garantiscano la partecipazione effettiva e non discriminatoria di tutti gli operatori di mercato, tra cui i soggetti che offrono energia da fonti rinnovabili, i soggetti attivi nei servizi di *demand response*, i gestori degli impianti di stoccaggio dell’energia e gli aggregatori. I DSO si scambino tutte le informazioni necessarie e si coordinino con i TSO per assicurare l’uso ottimale delle risorse, garantire il funzionamento sicuro ed efficiente del sistema e facilitare lo sviluppo del mercato. I DSO siano adeguatamente remunerati per l’acquisizione di tali

servizi al fine di consentir loro di recuperare almeno i costi ragionevoli corrispondenti, comprese le spese necessarie per lo scambio delle informazioni e la relativa infrastruttura di comunicazione;

- con la deliberazione 393/2015/R/eel, l’Autorità ha avviato un procedimento finalizzato alla riforma organica della regolazione del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica e alla redazione del nuovo Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (di seguito: TIDE);
- nell’ambito del procedimento di cui al punto precedente, con la deliberazione 300/2017/R/eel, l’Autorità ha previsto una prima apertura del Mercato per il Servizio di Dispacciamento (di seguito: MSD), tramite progetti pilota, per consentire di acquisire elementi utili per la suddetta riforma e rendere disponibili, fin da subito, nuove risorse di dispacciamento;
- i progetti pilota definiti ai sensi della deliberazione 300/2017/R/eel, per quanto qui rileva:
 - sono individuati da Terna e devono prevedere il coinvolgimento di operatori individuati sulla base di clausole non discriminatorie che consentano la più ampia partecipazione possibile, nell’ottica della neutralità tecnologica;
 - intendono sperimentare soluzioni regolatorie utili ai fini della riforma organica della regolazione del servizio di dispacciamento dell’energia elettrica (in questo senso e tenendo conto dell’ampio coinvolgimento di cui al precedente alinea, i progetti pilota assumono a tutti gli effetti la valenza di “regolazione pilota”);
 - sono sottoposti da Terna a consultazione preventiva con gli operatori; la consultazione deve recare il regolamento secondo il quale sarà gestito il progetto pilota (inclusivo dei requisiti tecnici e delle modalità per la richiesta di abilitazione delle nuove risorse al MSD) e una relazione tecnica che illustri il progetto e motivi tutte le scelte effettuate;
 - sono inviati da Terna all’Autorità per l’approvazione, corredati dalla versione definitiva del regolamento, dalle tempistiche di esecuzione, nonché dalle osservazioni pervenute da parte degli operatori durante la consultazione;
 - sono principalmente finalizzati, tenendo conto del progressivo venir meno di impianti termoelettrici programmabili e della progressiva diffusione di impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili o di generazione distribuita, a sperimentare:
 - la partecipazione al MSD di nuove risorse rispetto a quelle storicamente abilitate a tale mercato, quali unità di produzione (di seguito: UP) non già abilitate (rilevanti e non rilevanti), inclusi i sistemi di accumulo, e unità di consumo (di seguito: UC) non rientranti nel contratto di dispacciamento dell’Acquirente Unico. Allo scopo, poiché tali UP e UC sono spesso di limitata taglia e sono connesse alle reti di distribuzione, è necessario anche sperimentare opportune modalità di aggregazione, costituendo le cosiddette Unità Virtuali Abilitate – UVA), nonché un efficace coordinamento tra Terna e i DSO;
 - nuovi servizi ancillari che potrebbero diventare necessari per l’esercizio in sicurezza del sistema elettrico;

- diverse modalità di erogazione dei servizi ancillari, ad esempio tramite sistemi di accumulo in abbinamento a unità di produzione abilitate alla partecipazione al MSD;
- le modalità per la remunerazione dei servizi ancillari attualmente non remunerati esplicitamente (ad esempio, la regolazione di tensione);
- la deliberazione 300/2017/R/eel è limitata all'erogazione dei cosiddetti servizi ancillari globali, cioè dei servizi ancillari di cui necessita Terna per la gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale;
- con il documento per la consultazione 322/2019/R/eel, l'Autorità ha espresso i propri orientamenti finali in relazione all'individuazione delle principali linee di intervento per l'evoluzione del servizio di dispacciamento nel nuovo contesto in rapida e continua evoluzione, anche in vista del raggiungimento degli obiettivi europei; in tale ambito, si è prospettata anche la possibilità che i DSO (almeno quelli di riferimento, cioè quelli che presentano almeno un punto di connessione con la rete di trasmissione), in coerenza con quanto disposto dalla normativa europea e in particolare dalla direttiva 2019/944, assumano nuovi ruoli, per fronteggiare:
 - la diffusione della generazione distribuita, caratterizzata per lo più da impianti allacciati alle reti di distribuzione alimentati da fonti rinnovabili non programmabili;
 - i cambiamenti attesi, in termini sia di volumi sia di profilo, dei prelievi di energia elettrica dalle reti di distribuzione (per effetto, ad esempio, della sostituzione di caldaie tradizionali con pompe di calore elettriche, o della diffusione della mobilità elettrica), contestuale ad una maggiore diffusione di sistemi di accumulo di piccola dimensione;
- in particolare, i DSO potrebbero assumere sia il ruolo di facilitatore neutrale ai fini dell'approvvigionamento, da parte di Terna, dei servizi ancillari globali, sia il ruolo di acquirente di risorse per i servizi ancillari locali (cioè i servizi specificatamente necessari per l'esercizio in sicurezza delle reti di distribuzione o porzioni di esse), da reperire presso una platea allargata di piccoli produttori e consumatori connessi alla rete di distribuzione, fino a includere il consumatore domestico;
- il ruolo di facilitatore neutrale ai fini dell'approvvigionamento dei servizi ancillari globali, è già stato oggetto di prima implementazione, seppure in forme limitate e parziali. Più in dettaglio:
 - nell'ambito delle sperimentazioni avviate con la deliberazione 300/2017/R/eel, i DSO che gestiscono le reti di distribuzione a cui sono connesse le UP e le UC che forniscono servizi ancillari a Terna tramite un BSP:
 - devono essere informati, nell'ambito del processo di abilitazione al MSD, delle unità di produzione e di consumo incluse nelle UVA; ciò consente l'analisi degli effetti sulle reti locali di ipotetiche movimentazioni all'interno di una UVA;
 - devono fornire piena collaborazione a Terna, eventualmente indicando limitazioni ex-ante alla movimentazione di alcune unità di produzione e/o di consumo connesse alle proprie reti; esse possono altresì informare Terna e i

- BSP in merito ad eventuali vincoli di rete che rendono momentaneamente non attivabile un determinato servizio da parte di un'utenza aggregata in una UVA;
- con la deliberazione 628/2018/R/eel (e in ottemperanza all'Articolo 40 del regolamento SO), è stato avviato un procedimento per l'implementazione dello scambio dati tra TSO, DSO e i SGUs ai fini di ampliare l'osservabilità, da parte sia di Terna che dei DSO, dei flussi di energia e dello stato delle risorse sulle reti di distribuzione. Tale scambio dati contribuisce anche a rendere più efficace il ruolo del DSO come facilitatore neutrale ai fini dell'approvvigionamento dei servizi ancillari globali; nell'ambito del procedimento, con la deliberazione 36/2020/R/eel, sono state verificate positivamente le disposizioni del Codice di rete in materia di scopo dello scambio dati in ottemperanza a quanto previsto in materia dall'articolo 40 del regolamento SO;
 - in merito al ruolo di acquirente di risorse per i servizi ancillari locali, il documento per la consultazione 322/2019/R/eel, in linea con quanto previsto dalla direttiva 2019/944, ha già evidenziato:
 - l'opportunità che, in una prima fase, l'acquisizione di risorse per i servizi locali sia basata su progetti pilota condotti secondo criteri procedurali armonizzati, previa identificazione, da parte dei DSO interessati alla sperimentazione, dei servizi necessari e dei relativi fabbisogni. Tali progetti pilota sono finalizzati alla raccolta di elementi utili al fine di valutare i servizi ancillari necessari a livello locale (ivi inclusi quelli necessari per il mantenimento del corretto profilo di tensione), le modalità più opportune per il loro approvvigionamento e per la relativa remunerazione (ad esempio, procedure di mercato ad asta implicita o esplicita qualora vi possa essere competizione; oppure obblighi remunerati su base forfetaria, qualora i meccanismi in cui si esprime la scelta del soggetto non siano sufficienti), nonché alla sperimentazione delle modalità di coordinamento tra TSO e DSO;
 - la necessità di valutare e sperimentare metodi efficaci ed efficienti tramite i quali i BSP possano erogare contemporaneamente sia servizi ancillari globali che servizi locali; l'obiettivo potrebbe essere attuato anche senza modificare la definizione di unità abilitate, operando opportunamente con i perimetri in funzione del servizio erogato (ad esempio, al fine di erogare alcuni servizi si potrebbero assumere perimetri coerenti con il nodo sulle reti di media tensione anziché con il nodo sulla rete di trasmissione nazionale). Inoltre, per maggiore semplicità di gestione, è stato prospettato che l'energia movimentata per esigenze dei DSO, specialmente se di entità limitata, non comporti nemmeno una modifica del programma dei corrispondenti BRP: l'energia movimentata verrebbe quindi valorizzata a sbilanciamento e il DSO erogherebbe una remunerazione appositamente definita per il servizio locale che tenga conto di tale valorizzazione;
 - l'opportunità di definire, tramite una deliberazione concettualmente simile alla deliberazione 300/2017/R/eel, le modalità per la proposta e l'implementazione dei progetti pilota per l'acquisizione di risorse per i servizi locali da parte dei DSO. Più in dettaglio, tali progetti pilota potrebbero essere sviluppati in contesti in cui i rispettivi DSO diano evidenza dell'esigenza di approvvigionarsi, per diversi

- motivi, di servizi locali e dei relativi fabbisogni (ad esempio: contesti caratterizzati dalla presenza di impianti di generazione con criticità nel mantenimento del corretto profilo di tensione; contesti caratterizzati da congestioni sulle reti di distribuzione causate dalla crescita dei prelievi di energia elettrica per alimentare punti di ricarica delle auto elettriche o sistemi di climatizzazione, ecc.);
- in risposta alla consultazione, gli operatori che sono intervenuti sul punto in questione hanno evidenziato:
 - l'importanza di avviare fin da subito la definizione di un quadro regolatorio certo e stabile nel medio-lungo periodo, favorevole all'attuazione degli investimenti necessari sulle reti di distribuzione;
 - la necessità di avviare in tempi celeri la sperimentazione di metodi di esercizio evoluti e innovativi per la gestione di contingenze locali, al fine di assicurare l'affidabilità delle reti e, al contempo, l'efficienza e l'economicità degli interventi;
 - che tale urgenza è dettata da possibili criticità, manifeste già adesso, legate sia alla diffusione degli impianti di generazione distribuita non programmabili, che al maggiore impiego dell'elettricità in diversi ambiti di consumo come la climatizzazione e la mobilità, che alla larga diffusione dei sistemi di accumulo e dal loro utilizzo in ambiti innovativi;
 - l'importanza di assicurare che i DSO assumano un comportamento neutrale rispetto agli *stakeholders*, nel rispetto dei principi dell'*unbundling*;
 - l'esigenza che tutti gli *stakeholders* siano coinvolti nel processo di definizione delle riforme.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 59 del regolamento 2019/943, la Commissione Europea ogni tre anni è tenuta ad adottare una lista di temi prioritari sui quali sviluppare specifici codici di rete sotto la forma di regolamenti o linee guida valide a livello europeo;
- per ciascun tema prioritario, il processo di redazione dei codici di rete prevede:
 - la redazione da parte di Acer di principi guida non vincolanti per lo sviluppo del Codice di rete;
 - la preparazione di una bozza di codice di rete da parte di ENTSO-E e della EU DSO *Entity* (in caso di impatto sulle reti di distribuzione);
 - l'approvazione del codice di rete a cura della Commissione Europea;
- le materie su cui la Commissione Europea è chiamata a definire le proprie priorità, sono quelle degli articoli 31 e 32 della direttiva 2019/944 che includono i servizi di *demand response*, le norme in materia di aggregazione e di stoccaggio dell'energia e le regole di distacco del carico;
- sul tema, la Commissione Europea sta al momento esaminando i diversi progetti pilota avviati dai TSO, dai DSO e dagli *stakeholders* europei per acquisire informazioni utili in merito alle possibili modalità di cooperazione fra TSO e DSO (ad esempio valutazione delle alternative tra: piattaforma unica per servizi ancillari globali e locali, piattaforme separate coordinate fra loro, piattaforme separate indipendenti), ai servizi ancillari che potrebbero essere rilevanti a livello locale e alla tipologia di risorse in

grado di erogarli (ad esempio *demand response*, ma anche stoccaggi, impianti di produzione, ecc.);

- i TSO e i DSO stanno a loro volta predisponendo una *roadmap* per l'aggiornamento del quadro regolatorio europeo necessario a consentire l'approvvigionamento dei servizi ancillari locali da parte dei servizi di *demand response* (cosiddetta "*demand side flexibility*"); la *roadmap*, una volta approvata, costituirà la base sui cui dovrebbe poggiare la cooperazione fra ENTSO-E e la neocostituita EU DSO *entity* ai fini della redazione di un codice di rete specifico, qualora il tema sia annoverato dalla Commissione Europea fra quelli prioritari.

RITENUTO OPPORTUNO:

- nell'ambito del procedimento di cui alla deliberazione 393/2015/R/eel e in coerenza con quanto segnalato dagli operatori in risposta al documento per la consultazione 322/2019/R/eel, avviare una sperimentazione delle soluzioni regolatorie più appropriate per l'approvvigionamento di servizi ancillari locali necessari o utili a gestire in modo efficiente e sicuro la rete di distribuzione, anche in ottica prospettica tenendo conto degli obiettivi europei in materia di decarbonizzazione, e per la relativa remunerazione; la sperimentazione ha anche la finalità di raccogliere informazioni utili per possibili contributi al dibattito europeo nel caso in cui la Commissione Europea dovesse ritenere prioritario sviluppare un codice di rete per i servizi di *demand response*;
- effettuare la sperimentazione per il tramite di progetti pilota per l'approvvigionamento di servizi ancillari locali predisposti dai DSO anche congiuntamente, secondo uno schema concettualmente simile a quello adottato per i servizi ancillari globali nell'ambito della deliberazione 300/2017/R/eel, prevedendo il coinvolgimento di soggetti individuati sulla base di clausole non discriminatorie che consentano la più ampia partecipazione possibile, nell'ottica della neutralità tecnologica (pertanto, anche questi progetti pilota hanno la valenza di "regolazione pilota");
- dettagliare le procedure operative per la definizione dei progetti pilota di cui al punto precedente, prevedendo, in particolare, che essi siano proposti da uno o più DSO, in forma congiunta qualora vi siano analoghe esigenze, eventualmente con il coordinamento delle relative associazioni, e:
 - siano predisposti a seguito di specifiche attività preliminari, nel rispetto di principi e criteri generali indicati dall'Autorità come di seguito riportato;
 - siano sottoposti a consultazione preventiva dei medesimi DSO con gli operatori, per una durata di almeno 30 giorni; la consultazione dovrà recare lo schema di regolamento secondo il quale sarà gestito il progetto pilota; alla consultazione dovrà essere allegata una relazione tecnica che illustri il progetto nel dettaglio, motivando tutte le scelte effettuate e dando evidenza degli esiti di tutte le attività preliminari;
 - siano infine inviati dai DSO all'Autorità per l'approvazione, corredati dalla versione definitiva dello schema di regolamento proposto e della relazione tecnica

- di cui al precedente alinea, dalle tempistiche di esecuzione ipotizzate, nonché dalle osservazioni pervenute da parte degli operatori durante la consultazione e di come esse siano state tenute in considerazione da parte dei DSO, incluse eventuali contro-osservazioni. I progetti pilota trovano applicazione solo a seguito dell'approvazione del regolamento da parte dell'Autorità, che può richiedere modifiche; in tal caso, l'approvazione è perfezionata solo dopo che i DSO proponenti hanno apportato le eventuali modifiche richieste;
- prevedere che le proposte dei DSO debbano essere elaborate a seguito delle seguenti attività preliminari, che costituiscono condizioni necessarie per l'approvazione degli schemi di regolamento dei progetti pilota:
 - identificare i servizi ancillari locali oggetto del progetto proposto, gli obiettivi cui sono funzionali, le loro caratteristiche e il relativo fabbisogno;
 - valutare nel dettaglio i servizi necessari di cui al precedente alinea, le soluzioni da sperimentare per il loro approvvigionamento, i relativi costi, nonché le possibili alternative tra cui il potenziamento e lo sviluppo delle infrastrutture elettriche;
 - impegnarsi a condurre le attività in cooperazione con gli altri DSO che necessitano dei medesimi servizi ancillari locali nonché con Terna, ove occorra, al fine di assicurare una gestione ordinata ed efficiente del sistema elettrico in coerenza con le disposizioni dell'articolo 57(1), del regolamento 2019/943 e dell'articolo 32(2) della direttiva 2019/944, al fine di favorire la convergenza delle soluzioni proposte durante la sperimentazione in un quadro di regole uniformi a livello nazionale e lo sviluppo di *best practices*, evitando che i medesimi servizi siano erogati e remunerati in modo difforme (a parità di condizioni) per diversi DSO;
 - identificare uno o più parametri o indicatori sintetici che possano essere assunti come riferimento per valutare i risultati della sperimentazione;
 - identificare i soggetti che possono erogare detti servizi e le soluzioni tecnologiche utilizzabili allo scopo, in particolare al fine di valutare l'esistenza di un potenziale mercato e del suo grado di concorrenzialità;
 - valutare le specifiche dei dispositivi che devono essere installati presso le utenze (siano esse di produzione o di consumo) privilegiando soluzioni aperte modulari e non proprietarie che consentano l'erogazione del servizio e il monitoraggio remoto delle prestazioni rese, anche tenendo conto di quanto già contenuto o in corso di sviluppo nelle Norme CEI;
 - valutare le esperienze e le soluzioni già studiate o sperimentate in ambito nazionale e internazionale, nonché perseguire l'utilizzo di possibili finanziamenti europei in materia;
 - per quanto riguarda i criteri e i principi a cui attenersi, disporre che i DSO tengano conto di quanto previsto dalla direttiva 2019/944 (con particolare riferimento all'approvvigionamento di servizi ancillari locali secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato), mantenendo la coerenza con quanto già previsto dalla deliberazione 300/2017/R/eel (con particolare riferimento alle procedure per l'abilitazione e alle modalità di approvvigionamento delle risorse);

- prevedere che i DSO proponenti, in tutti i casi in cui l’approvvigionamento dei servizi locali comporti la necessità di modificare i programmi presentati dai BRP, si coordinino con Terna al fine di:
 - definire le modalità con cui l’accettazione delle offerte presentate dal BSP ai fini dei servizi locali modifichi i programmi dei BRP;
 - definire le modalità tramite cui il BRP è tenuto finanziariamente neutrale per effetto dell’operatività del BSP; allo scopo, trovino applicazione i medesimi principi di cui all’articolo 3, comma 3.4, lettera d), della deliberazione 300/2017/R/eel;
 - garantire, più in generale, l’integrazione tra l’approvvigionamento delle risorse per i servizi globali e l’approvvigionamento delle risorse per i servizi locali;
 - definire i corrispettivi, che il BSP è tenuto a corrispondere al DSO finalizzati ad evitare che il BSP possa trarre vantaggio economico dalla mancata erogazione dei servizi locali per i quali le sue offerte sono state selezionate;
- prevedere che, nei casi diversi da quelli di cui al precedente punto (cioè i casi in cui l’erogazione dei servizi ancillari locali non comporti modifiche ai programmi del BRP):
 - i DSO non debbano obbligatoriamente attivare forme di coordinamento con Terna, in quanto esse potrebbero non essere necessarie;
 - l’energia immessa o prelevata per effetto dell’erogazione del servizio ancillare locale sia valorizzata al prezzo di sbilanciamento ai fini del *settlement*;
 - i DSO prevedano meccanismi di penalizzazione in caso di non idonea erogazione dei servizi ancillari locali da parte del BSP;
- prevedere che i costi efficienti sostenuti dai DSO per l’adeguamento delle infrastrutture e dei canali comunicativi siano coperti ove possibile da finanziamenti europei appositamente istituiti dedicati a progetti innovativi; qualora non sia possibile accedere a tali finanziamenti, tali costi trovino copertura tramite i vigenti strumenti tariffari;
- prevedere che i costi sostenuti dai DSO per l’approvvigionamento di servizi ancillari locali trovino copertura a valere su un Conto da individuare con successivo provvedimento, all’atto dell’approvazione dei regolamenti dei primi progetti pilota; valutare, allo scopo, la possibilità di avvalersi, limitatamente alla fase di sperimentazione, di un Conto già disponibile, evitando l’istituzione di un nuovo Conto alimentato da corrispettivi dedicati;
- definire modalità e tempistiche per la rendicontazione, da parte dei DSO, sull’andamento dei progetti pilota, ivi inclusi i costi di adeguamento delle infrastrutture e dei canali comunicativi, i costi per l’approvvigionamento dei servizi locali, e i costi per le attività di disseminazione dei risultati dei progetti pilota. La rendicontazione deve essere corredata da un giudizio sintetico sull’andamento del progetto e sull’utilità prospettica per il sistema elettrico, nonché dall’evidenza delle eventuali criticità riscontrate e da proposte motivate per il loro superamento;
- precisare fin da ora che il quadro regolatorio nazionale in materia di servizi ancillari locali sarà definito sulla base delle informazioni raccolte durante i progetti pilota nonché in coerenza con quanto eventualmente disciplinato a livello europeo

nell'eventuale codice di rete redatto ai sensi dell'articolo 59 del regolamento 2019/943

DELIBERA

Articolo 1

Finalità e definizioni

- 1.1 Con il presente provvedimento sono istituiti i progetti pilota per l'approvvigionamento, da parte dei DSO, di servizi ancillari locali necessari o utili a gestire in modo efficiente e sicuro la rete di distribuzione. A tale fine i medesimi DSO devono identificare preventivamente la tipologia di servizi ancillari necessari alla gestione sicura della propria rete, e il relativo fabbisogno, anche in ottica prospettica tenendo conto degli obiettivi europei.
- 1.2 I progetti pilota di cui al comma 1.1 hanno altresì l'obiettivo di sperimentare le soluzioni regolatorie più appropriate per l'approvvigionamento dei servizi ancillari locali e la relativa remunerazione, favorendo la convergenza delle soluzioni proposte durante la sperimentazione in un quadro di regole uniformi a livello nazionale, al fine di evitare che i medesimi servizi siano erogati e remunerati in modo difforme (a parità di condizioni) per diversi DSO.
- 1.3 Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:
 - **BRP** è il *Balance Responsible Party*, cioè il soggetto definito ai sensi dell'articolo 2(14) del regolamento 2019/943, responsabile della programmazione per ciascun punto di dispacciamento nella propria titolarità, nonché degli sbilanciamenti ad esso associati;
 - **BSP** è il *Balance Service Provider*, cioè il soggetto definito ai sensi dell'articolo 2(12) del regolamento 2019/943, responsabile dell'erogazione dei servizi ancillari. Il BSP, allo scopo, si avvale di unità di produzione e/o di unità di consumo, anche in forma aggregata;
 - **DSO** sono i gestori delle reti elettriche di distribuzione di cui all'articolo 2(29) della direttiva 2019/944;
 - **MSD** è il Mercato per il Servizio di Dispacciamento;
 - **Servizi ancillari globali** sono i servizi ancillari, approvvigionati da Terna, necessari per la sicurezza operativa del sistema elettrico di cui all'articolo 40(1)(i) della direttiva (UE) 2019/944;
 - **Servizi ancillari locali** sono servizi ancillari, di cui all'articolo 31(6) e 31(7) della direttiva (UE) 2019/944, necessari per il funzionamento efficiente, affidabile e sicuro del sistema di distribuzione, incluso il servizio ancillare relativo alla frequenza;
 - **UVA** sono le Unità Virtuali Abilitate all'erogazione di servizi ancillari globali per il tramite della partecipazione al MSD, di cui alla deliberazione 300/2017/R/eel.

Articolo 2

Procedure operative per la definizione di progetti pilota per l'approvvigionamento di servizi ancillari locali

- 2.1 I progetti pilota per l'approvvigionamento di servizi ancillari locali sono proposti da uno o più DSO, in forma congiunta qualora vi siano analoghe esigenze, eventualmente con il coordinamento delle relative associazioni, e:
- a. devono essere predisposti a seguito delle attività preliminari di cui all'articolo 3 e il relativo regolamento deve essere redatto nel rispetto dei principi e dei criteri generali di cui all'articolo 4;
 - b. sono sottoposti a consultazione preventiva dei medesimi DSO con gli operatori, per una durata di almeno 30 giorni; la consultazione dovrà recare lo schema di regolamento secondo il quale sarà gestito il progetto pilota; alla consultazione dovrà essere allegata una relazione tecnica che illustri il progetto motivando tutte le scelte effettuate e dando evidenza degli esiti di tutte le attività preliminari di cui all'articolo 3;
 - c. sono infine inviati dai DSO all'Autorità per l'approvazione, corredati dalla versione definitiva dello schema di regolamento proposto e della relazione tecnica di cui alla lettera b., dalle tempistiche di esecuzione ipotizzate, nonché dalle osservazioni pervenute da parte degli operatori durante la consultazione e di come esse siano state tenute in considerazione da parte dei DSO, incluse eventuali contro-osservazioni. I progetti pilota trovano applicazione solo a seguito dell'approvazione del regolamento da parte dell'Autorità, che può richiedere modifiche; in tal caso, l'approvazione è perfezionata solo dopo che i DSO proponenti hanno apportato le eventuali modifiche richieste.

Articolo 3

Attività preliminari alla definizione dei progetti pilota

- 3.1 Per poter accedere alla sperimentazione, i DSO devono:
- a. identificare, anche tenendo conto delle evoluzioni che potrebbero derivare dagli obiettivi europei e nazionali in materia di decarbonizzazione, i servizi ancillari locali oggetto del progetto proposto, gli obiettivi cui sono funzionali, le loro caratteristiche e il relativo fabbisogno;
 - b. valutare nel dettaglio i servizi necessari di cui alla lettera a., le soluzioni da sperimentare per il loro approvvigionamento, i relativi costi, nonché le possibili alternative tra cui il potenziamento e lo sviluppo delle infrastrutture elettriche;
 - c. impegnarsi a condurre le attività in cooperazione con gli altri DSO che necessitano dei medesimi servizi ancillari locali nonché con Terna, ove occorra, al fine di assicurare una gestione ordinata ed efficiente del sistema elettrico in coerenza con le disposizioni dell'articolo 57(1), del regolamento 2019/943 e dell'articolo 32(2) della direttiva 2019/944, dando adeguata rendicontazione;

- d. identificare uno o più parametri o indicatori sintetici che possano essere assunti come riferimento per valutare i risultati della sperimentazione;
- e. identificare le utenze che possono erogare detti servizi e le soluzioni tecnologiche utilizzabili allo scopo, in particolare al fine di valutare l'esistenza di un potenziale mercato e del suo grado di concorrenzialità;
- f. valutare le specifiche dei dispositivi che devono essere installati presso le utenze (siano esse di produzione o di consumo) affinché sia possibile l'erogazione del servizio e la verifica delle prestazioni effettivamente rese, anche tenendo conto di quanto già contenuto o in corso di sviluppo nelle Norme CEI;
- g. valutare le esperienze e le soluzioni già studiate o sperimentate in ambito nazionale e internazionale per esigenze affini, nonché perseguire l'utilizzo di possibili finanziamenti europei in materia.

Articolo 4

Principi e criteri generali per la definizione del regolamento ai fini dell'approvvigionamento e dell'erogazione dei servizi ancillari locali

- 4.1 Possono essere abilitate all'erogazione dei servizi ancillari locali tutte le unità di produzione (ivi inclusi i sistemi di accumulo assimilati ad unità di produzione ai sensi della deliberazione 574/2014/R/eel) e tutte le unità di consumo che rispettino, anche su base aggregata ove consentito, i requisiti di performance tecnica previsti dai DSO per la fornitura di ciascun servizio e non risultino essere inserite nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente Unico. Per i servizi che comportano la modifica dei programmi dei corrispondenti BRP, in aggiunta a tali requisiti è richiesta la disponibilità di dati di misura orari.
- 4.2 Per la finalità di cui al comma 4.1, i DSO definiscono clausole non discriminatorie che consentano la più ampia partecipazione possibile, nell'ottica della neutralità tecnologica e definiscono i perimetri di aggregazione in modo che al loro interno il dato servizio possa essere erogato indistintamente da unità di produzione e/o di consumo (singole o aggregate) senza compromettere la sicurezza del sistema di distribuzione. Essi possono essere differenti in funzione del servizio ancillare da erogare. Tali perimetri non possono eccedere quelli delle UVA, previsti ai fini dell'erogazione dei servizi ancillari globali.
- 4.3 Le controparti dei DSO ai fini dell'erogazione dei servizi ancillari locali sono i BSP. Nel caso in cui una unità eroghi sia servizi ancillari globali sia servizi ancillari locali, il BSP deve essere il medesimo e l'eventuale aggregato costituito per l'erogazione dei servizi ancillari locali non può eccedere il perimetro della UVA gestita dal BSP.
- 4.4 I criteri e i principi di cui al presente articolo rilevano solamente per l'erogazione dei servizi ancillari locali; ai fini della partecipazione ai mercati dell'energia, della programmazione e della regolazione degli sbilanciamenti, le unità che erogano tali servizi, indipendentemente dalle forme di aggregazione di cui al comma 4.2,

continuano a rimanere inserite nei punti di dispacciamento per unità di produzione e per unità di consumo di cui all'articolo 10 dell'Allegato A alla deliberazione 111/06.

- 4.5 Per quanto riguarda la procedura per l'abilitazione:
- è possibile richiedere l'abilitazione anche solamente per uno dei servizi ancillari locali di cui il DSO necessita; per i servizi articolati nelle modalità “a salire” e “a scendere”, deve essere consentita la possibilità di abilitarsi alla fornitura anche di una sola fra le due modalità;
 - il BSP deve dotarsi di dispositivi idonei a garantire lo scambio di dati e informazioni con i DSO, nonché la fornitura delle risorse di dispacciamento tramite le unità di produzione e di consumo, eventualmente aggregate, di cui si avvale;
 - le unità di produzione e di consumo, ovvero i relativi aggregati qualora definiti, sono sottoposti, laddove necessario, a una procedura di qualifica definita dai DSO (nonché eventualmente a prove in sito), che consenta di verificare l'effettiva capacità di fornitura del servizio per il quale è richiesta l'abilitazione; i DSO possono riservarsi la facoltà di effettuare, anche a valle dell'ottenimento dell'abilitazione, un monitoraggio del mantenimento del presente requisito.
- 4.6 I DSO, eventualmente per il tramite di Terna, definiscono le procedure necessarie ad informare i BRP, in merito ai punti di immissione o di prelievo per i quali viene presentata domanda di abilitazione ai fini dell'erogazione dei servizi ancillari locali.
- 4.7 I DSO, in tutti i casi in cui ne ricorrano i presupposti, si approvvigionano di servizi ancillari locali secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate su criteri di mercato, in accordo con quanto previsto dalla direttiva 2019/944, ivi incluse forme di approvvigionamento a termine da espletare secondo procedure concorrenziali. Nel caso di impossibilità di avvalersi di criteri di mercato, i DSO danno evidenza delle valutazioni effettuate e identificano soluzioni di approvvigionamento alternative. Le procedure di approvvigionamento dei servizi ancillari locali possono essere individuate specificatamente per ogni servizio e possono prevedere l'utilizzo del MSD.
- 4.8 Nei casi in cui l'approvvigionamento di servizi ancillari locali comporti la modifica di programmi del BRP, i DSO attivano forme di coordinamento con Terna, al fine di:
- definire le modalità con cui l'accettazione, da parte del DSO, delle offerte presentate dal BSP modifichi i programmi dei BRP;
 - definire le modalità tramite cui il BRP è tenuto finanziariamente neutrale per effetto dell'operatività del BSP. Allo scopo, trovano applicazione i medesimi principi di cui all'articolo 3, comma 3.4, lettera d), della deliberazione 300/2017/R/eel;

- garantire, più in generale, il coordinamento tra l’approvvigionamento delle risorse per i servizi globali e l’approvvigionamento delle risorse per i servizi locali;
 - definire i corrispettivi, che il BSP è tenuto a corrispondere al DSO, finalizzati ad evitare che il BSP possa trarre vantaggio economico dalla mancata erogazione dei servizi locali per i quali le sue offerte sono state selezionate.
- 4.9 I casi di cui al comma 4.8 includono necessariamente tutti i progetti per cui l’approvvigionamento di servizi ancillari locali avviene per il tramite del MSD.
- 4.10 Nei casi diversi da quelli di cui al comma 4.8:
- i DSO non devono obbligatoriamente attivare forme di coordinamento con Terna;
 - l’energia immessa o prelevata per effetto dell’erogazione del servizio ancillare locale è valorizzata al prezzo di sbilanciamento ai fini del *settlement*;
 - i DSO prevedono meccanismi di penalizzazione in caso di non idonea erogazione dei servizi ancillari locali da parte del BSP.
- 4.11 Per quanto riguarda l’interfaccia e i canali comunicativi tra i soggetti coinvolti (DSO, BSP e utenze), i DSO prevedono che vengano adottate soluzioni aperte modulari e non proprietarie.

Articolo 5

Obblighi di rendicontazione

- 5.1 I DSO, i cui progetti pilota sono stati approvati dall’Autorità, inviano alla medesima Autorità, con cadenza semestrale e per tutta la loro durata, una relazione che illustri i risultati ottenuti fino a quel momento, anche avvalendosi degli indicatori di cui al comma 3.1, lettera d., corredata da un giudizio sintetico sull’andamento del progetto e sull’utilità prospettica per il sistema elettrico, nonché dall’evidenza delle eventuali criticità riscontrate e da proposte motivate per il loro superamento. Tale relazione dà separata evidenza dei costi sostenuti dai DSO per l’approvvigionamento di servizi ancillari locali, dei costi per l’adeguamento delle infrastrutture e dei canali comunicativi e dei costi per le attività di disseminazione dei risultati.

Articolo 6

Disposizioni finali

- 6.1 I costi efficienti sostenuti dai DSO per l’adeguamento delle infrastrutture e dei canali comunicativi nonché i costi per le attività di disseminazione dei risultati sono coperti, ove possibile, da finanziamenti europei in materia; qualora non sia possibile accedere a tali finanziamenti, i relativi costi trovano copertura tramite i vigenti strumenti tariffari.
- 6.2 I costi sostenuti dai DSO per l’approvvigionamento di servizi ancillari locali trovano copertura a valere su un Conto da individuare con successivo provvedimento, all’atto dell’approvazione dei regolamenti dei primi progetti pilota.

6.3 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it

3 agosto 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini